

AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA CONTENUTE NELLA DGR N.630 del 25/05/2020 IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO CON DECRETO-LEGGE N. 52 DEL 22 APRILE 2021 E CON RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI, APPROVATE IN DATA 28/04/2021 DALLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19 nelle strutture ricettive all'aria aperta CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI

Il presente documento rappresenta una linea guida rivolta alle imprese turistiche che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, quali Campeggi e Villaggi Turistici, al fine di indicare le modalità più idonee per prevenire il rischio di contagio dal virus SARS CoV-2 (responsabile della malattia denominata COVID-19) sia nei confronti dei clienti sia nei confronti del personale della struttura e permettere l'esercizio dell'attività nel rispetto della loro sicurezza.

Le presenti linee guida saranno aggiornate, integrate o modificate sulla base dell'evoluzione delle disposizioni del governo, dell'evoluzione dello scenario epidemiologico, nonché di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o internazionale.

È opportuno che le misure proposte nel presente documento siano valutate da ogni singola impresa al fine di adattare alle caratteristiche specifiche di ogni contesto locale con un proprio piano di controllo del contagio che metta in atto le presenti indicazioni.

REGISTRO DELLE AZIONI

Si consiglia la redazione di un Registro, un documento in cui, ai fini della trasparenza, verranno annotate le azioni previste dalle linee guida e le relative misure intraprese con sufficiente dettaglio, includendo le misure programmate per la prevenzione al rischio di contagio.

Il registro potrà essere funzionale anche all'aggiornamento del DVR aziendale.

SCREENING TEST DEL PERSONALE E DOTAZIONI

Il Titolare della struttura ricettiva adotterà nei confronti dei lavoratori tutte le misure di

contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro come previste ai sensi del protocollo 6 aprile 2021.

ACCESSO DEI FORNITORI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA RICETTIVA.

Per l'accesso dei fornitori all'interno della struttura è necessario osservare le disposizioni contenute nei provvedimenti del governo.

ORGANIZZAZIONE INTERNA

Gli ospiti devono sempre utilizzare la mascherina nelle aree comuni chiuse (es. attività commerciali, spazi comuni, servizi igienici), e comunque sempre quando non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro (ad eccezione degli appartenenti allo stesso nucleo familiare o dei soggetti che in ogni caso condividano gli ambienti per i pernottamenti). Durante l'attività fisica non è obbligatorio l'uso della mascherina.

I mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende, roulotte, camper) dovranno essere posizionati all'interno di piazzole delimitate, in modo tale da garantire il rispetto delle misure di distanziamento tra i vari equipaggi, comunque non inferiore a 3 metri tra i 2 ingressi delle unità abitative, qualora frontali. Il distanziamento di almeno 1,5 metri dovrà essere mantenuto anche nel caso di utilizzo di accessori o pertinenze (es. tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio).

Si raccomanda agli occupanti della piazzola di pulire e disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli interni.

Per i servizi igienici ad uso comune, considerata la peculiarità degli stessi nel contesto di queste strutture, sono introdotti interventi di pulizia da effettuare almeno 2 volte al giorno. In ragione di una maggiore affluenza degli ospiti, nel caso di occupazione superiore al 70% delle piazzole sprovviste di servizi igienici presenti nella struttura (escludendo quindi case mobili, bungalow e piazzole con servizi privati), la pulizia e la disinfezione sarà effettuata almeno 3 volte al giorno.

L'eventuale intervento di manutentori/dipendenti negli appartamenti in presenza degli ospiti dovrà essere effettuato in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno un metro.

La pulizia dei servizi igienici deve essere garantita utilizzando prodotti idonei abbinando alle procedure di pulizia ordinaria quelle a carattere straordinario.

-Procedure ordinarie: rimozione residui e detergenza, applicazione della soluzione disinfettante, rispetto dei dosaggi e dei tempi di contatto, risciacquo e asciugatura.

-Procedure straordinarie: intensificazione della frequenza degli interventi, anche in relazione alla quantità dei flussi, posizionamento dispenser/nebulizzatore con detergenti per la disinfezione lavandino/doccia prima e dopo l'utilizzo all'interno di ogni servizio igienico.

Per disinfettare superfici come ad esempio tavoli, maniglie delle porte, delle finestre, interruttori della luce, etc, soggette ad essere toccate direttamente e anche da più persone, si possono utilizzare sia disinfettanti a base alcolica sia prodotti a base di cloro (es. l'ipoclorito di sodio).

La percentuale di cloro attivo in grado di eliminare il virus senza provocare irritazioni dell'apparato respiratorio è lo 0,1% in cloro attivo per la maggior parte delle superfici.

Anche per la disinfezione dei pavimenti si possono usare prodotti a base di cloro attivo. Si consiglia in particolare prima della detersione di passarli con un panno umidito con acqua e sapone per una prima rimozione dello sporco più superficiale.

Nel dettaglio le giuste diluizioni dei prodotti:

Prodotti a base di cloro: diluizione dello 0,1% in cloro attivo:

Per i servizi igienici (gabinetto, doccia, lavandini) la percentuale di cloro attivo che si può utilizzare è allo 0,5%.

Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70%.

Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte dal personale che indossa idonei DPI.

Le operazioni di pulizia e disinfezione, periodiche e giornaliere, possono essere svolte in autonomia dal personale operante nell'attività seguendo scrupolosamente le procedure prescritte.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della D.G.R. Marche n. 1312 del 19.11.2007 e s.m.i. le strutture ricettive all'aria aperta hanno l'obbligo di esporre in modo ben visibile nella zona di ricevimento degli ospiti, fra l'altro, una tabella contenente oltre ad altre informazioni anche il regolamento d'organizzazione del complesso che dovrà essere opportunamente integrato da regole di corretta igiene da tenere all'interno della struttura e nei vari ambienti e da cartellonistica indicante i punti salienti della struttura (lavaggio delle mani, igiene respiratoria e ubicazione dei singoli ambienti). Il tutto in formato plurilingue.

Il personale alla reception, in caso sia contattato da clienti che lamentino sintomi febbrili (oltre 37,5) o altri sintomi influenzali, deve immediatamente mettere in contatto il cliente

con la guardia medica.

Il personale addetto al ricevimento dovrà essere rifornito di DPI (come mascherina, guanti monouso etc..). Il titolare, sulla base della conformazione del bancone valuterà se necessaria anche una protezione con vetro o plexiglass.

E' auspicabile che gli eventuali market garantiscano la disponibilità di vendita di soluzioni disinfettanti e per la sanificazione degli ambienti oltre a tutti i dispositivi di protezione individuale come guanti e mascherine.

Effettuare le operazioni di check-in e check-out dei clienti possibilmente in modalità da remoto, installando anche POS esterni per pagamenti servito da un apposito dispenser con detergente mani, limitando al massimo le attività sul posto che dovranno essere senza contatto fisico e protette da mascherine e guanti.

Informare e sensibilizzare la clientela all'arrivo con cartellonistica, dépliant per una corretta applicazione delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da virus e numeri utili da chiamare in caso di emergenza/malore evitando di recarsi direttamente presso gli uffici della direzione/reception.

Servizio di informazione preventiva prima dell'arrivo in struttura.

Si consiglia di consegnare ai clienti un braccialetto identificativo che li evidenzia come clienti della struttura, in modo da facilitare la sorveglianza ed evitare accessi alla struttura da parte di persone non autorizzate e non identificate alla reception.

Collocazione di dispenser di gel igienizzante nei punti dove ci siano contatti degli ospiti con superfici.

Le unità abitative che sono nella disponibilità del gestore dovranno essere pulite e disinfettate ad ogni cambio di cliente.

ATTIVITÀ COLLATERALI E DI SVAGO

Le attività di svago e di animazione sono sospese o riorganizzate e previste in piccoli gruppi, con spazi ed orari in modo da permettere sempre il distanziamento anche per quanto riguarda i miniclub privilegiando aree all'aperto.

Nei negozi e attività commerciali interne alla struttura si devono applicare le misure di distanziamento disposte dalle linee guida specifiche per la categoria incentivando la consegna dei prodotti direttamente presso le piazzole e i bungalow, ordinando da remoto.

Corretto accesso alle aree e ai servizi comuni con percorsi di sicurezza ed eventuale perimetrazione delle aree stesse predisponendo segnaletica per delimitare gli spazi.

Le attività sportive a squadre quali beach volley, calcetto, etc., che non consentono il

prescritto distanziamento sociale, sono limitate secondo quanto prescritto dalle normative specifiche in vigore.

L'utilizzo delle piscine interne alle strutture ricettive può essere consentito solo in funzione di una limitazione di accessi, di ricambio frequente dell'acqua e di disinfezione, adeguata a prevenire l'esposizione a infezione Covid-19 da parte dei clienti sia nell'area di accesso che all'interno della vasca.

L'accesso alla piscina deve essere controllato attraverso un ingresso/uscita con numero contingentato in relazione alla capienza della struttura con una frequenza di 1 persona ogni 4 mq senza attività natatoria e di 1 persona ogni 7 mq per attività natatoria.

Tenuto conto che l'attività in piscina si presenta come un contesto dinamico (persone in movimento) o comunque misto (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento) deve comunque essere garantito dentro l'acqua il distanziamento tra le persone di almeno due metri con deroga per le persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.

L'ingresso in acqua deve essere consentito solo dopo un'accurata doccia su tutto il corpo. È obbligatorio l'uso della cuffia, è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli è necessario far indossare pannolini contenitivi.

Ai bordi della piscina, per garantire il distanziamento sociale è preferibile che sia consentito il posizionamento solo sui lettini che devono essere usati da persone della stessa famiglia con asciugamano/telo mare di proprietà.

L'ingresso in acqua è organizzato utilizzando, ove necessario, i camminamenti predisposti, consentendo il distanziamento sociale. Gli addetti al salvataggio avranno cura di richiamare al rispetto delle regole ove necessario.

Gli arredi (ombrelloni, lettini, sdraie) a bordo piscina o area solarium, devono essere posizionati in postazioni fisse in maniera tale da garantire il rispetto delle distanze interpersonali. La distanza minima tra i lettini non può essere inferiore ai 1 mt.

Le attrezzature come lettini, sdraie, seggiole panche etc. sono giornalmente sottoposte a pulizia e disinfezione sanificazione.

Il titolare della struttura è tenuto ad informare i clienti e a mettere in atto tutte le indicazioni presenti nelle linee guida.

COMPORAMENTI IGIENICO-SANITARI DA ADOTTARE DA PARTE DEI CLIENTI

Obbligo di non accedere all'area turistico-ricettiva in caso di provvedimento di quarantena, in presenza di sintomi influenzali o di temperatura corporea superiore ai 37,5°C, o se si

proviene da aree di focolai epidemici segnalati dal Ministero della Salute;

Obbligo di distanziamento sociale di almeno 1 metro, nel corso di ogni permanenza e attività all'interno della struttura ricettiva;

Rispetto del distanziamento sociale in ogni circostanza, anche durante l'utilizzo di docce e servizi igienici;

Lavaggio dei teli frequenti, almeno a 60°C;

Misure di igiene personale, curando in particolare la pulizia e disinfezione frequente delle mani anche dei bambini;

Obbligo di doccia immediatamente dopo la balneazione con particolare cura di pulizia di mani e viso;

Indossare mascherine secondo la normativa in vigore;

Controllo da parte dei genitori del rispetto di tutte le norme comportamentali da parte dei bambini.

Le deroghe al distanziamento fisico sono limitate alle persone appartenenti allo stesso nucleo familiare ovvero gruppo di viaggiatori appartenenti al medesimo equipaggio.

SERVIZI BAR E RISTORAZIONE

I Servizi di Bar e di Ristorazione forniti nell'ambito della struttura ricettiva devono svolgersi nel rispetto delle normative vigenti e in particolare secondo le linee guida e le disposizioni specifiche per la categoria.

In caso di consumo di bevande o pasti nelle aree comuni, dovranno essere osservate scrupolosamente le disposizioni relative alle distanze di sicurezza con deroga per i componenti del medesimo nucleo familiare ovvero per i conviventi.

Potrà essere organizzato un servizio di prenotazione bar o ristorante mediante dispositivi informatici e consegna diretta in piazzola o area appositamente allestita.

CASO SINTOMATICO

MISURE DI CARATTERE GENERALE

Nel caso in cui una persona presente all'interno della struttura ricettiva (ospite, collaboratore, etc.) presenti febbre e sintomi di infezione respiratoria (tosse secca, febbre, mal di gola, difficoltà respiratorie) lo deve comunicare tempestivamente al titolare della struttura, il quale provvede tempestivamente ad informare l'autorità sanitaria competente (contattando i numeri di emergenza per il Covid-19 indicati dalla Regione Marche).

Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell'attesa dell'arrivo dei sanitari, dovranno

essere adottate le seguenti misure:

- fargli indossare una mascherina chirurgica;
- ridurre al minimo i contatti con altre persone;
- indirizzarlo alla propria stanza o a un ambiente isolato con la porta chiusa, garantendo un'adeguata ventilazione naturale;
- lavarsi accuratamente le mani con soluzione idroalcolica prima e dopo il contatto con la persona o con l'ambiente di permanenza;
- far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal cliente, il materiale sanitario potenzialmente infetto;

PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI IN CASO DI PAZIENTE POSITIVO

I luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni; per la decontaminazione (disinfezione) si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia, per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro. Vanno effettuate con particolare attenzione tutte le operazioni di pulizia e sanificazione elencate nei punti precedenti, attuando le stesse modalità operative. In particolare la biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90° C e detersivo, qualora non sia possibile il lavaggio a 90° C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio). Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte indossando gli appositi dispositivi di protezione individuale (filtrante respiratorio FFP2, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe o altro camice/indumenti riutilizzabili ma che dovranno essere sottoposti a trattamento di sanificazione prima di essere riutilizzati) oppure di avvalersi di ditta esterna specializzata e autorizzata. Al termine delle operazioni, seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (svestizione) e smaltirli come materiale potenzialmente infetto.

<p>LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA PREVENZIONE, GESTIONE, CONTRASTO E CONTROLLO DELL'EMERGENZA COVID-19 NEGLI STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE LIBERE</p>

Il presente documento rappresenta una linea guida rivolta alle imprese turistiche che

gestiscono stabilimenti balneari al fine di indicare le modalità più idonee a prevenire il rischio di contagio dal virus SARS CoV-2 (responsabile della malattia denominata COVID-19) sia nei confronti dei clienti sia nei confronti del personale dello stabilimento e permettere l'esercizio dell'attività nel rispetto della loro sicurezza.

Le presenti linee guida saranno aggiornate, integrate o modificate sulla base dell'evoluzione delle disposizioni del governo, dell'evoluzione dello scenario epidemiologico, nonché di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o internazionale.

Le misure proposte nel presente documento sono valutate da ogni singola impresa al fine di adattare alle caratteristiche specifiche di ogni contesto locale con un proprio piano aziendale di controllo del contagio che metta in atto le presenti indicazioni.

Le presenti linee guida possono costituire un riferimento ai fini dell'integrazione del DVR (documento di valutazione del rischio ai sensi del d.lgs. n.81/2008 "tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro").

FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE

L'impresa titolare dello stabilimento balneare provvede a formare ed informare il proprio personale tramite momenti formativi interni che includano le presenti linee guida e le procedure aziendali organizzative interne per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del COVID-19.

Ogni membro del personale, sia dipendente della struttura, sia dipendente di ditte terze operanti nella struttura, dovrà rispettare rigorosamente le misure indicate nelle presenti linee guida.

Tutti i dipendenti dell'azienda e i collaboratori devono essere dotati di un tesserino/elemento di riconoscimento (es. maglietta staff o altro) esposto e visibile in modo che i clienti possano avere punti di riferimento immediatamente visibili.

SCREENING TEST DEL PERSONALE E DOTAZIONI

Il Titolare della struttura ricettiva adotterà nei confronti dei lavoratori tutte le misure di contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro come previste ai sensi del protocollo 6 aprile 2021.

ACCESSO DEI FORNITORI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA RICETTIVA.

Per l'accesso dei fornitori all'interno della struttura è necessario osservare le disposizioni

contenute nei provvedimenti del governo.

COMUNICAZIONE

È necessario predisporre strumenti di comunicazione finalizzati ad informare i clienti sulle disposizioni da rispettare all'interno dello stabilimento balneare.

Tra gli strumenti di comunicazione, è raccomandata l'affissione di documenti e poster in posizione ben visibile, in diverse lingue, indicanti i punti salienti (distanze sociali, lavaggio delle mani, igiene respiratoria, altri comportamenti da tenere all'interno dello stabilimento e nei vari ambienti, obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre di oltre 37.5° o altri sintomi influenzali

ACCESSO ALLO STABILIMENTO

È fondamentale che gli accessi allo stabilimento avvengano in modo ordinato al fine di prevenire assembramenti.

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.

Rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti dello stabilimento.

Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.

Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura >37,5 °C.

La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per

l'uscita.

LA DISTANZA TRA GLI OMBRELLONI

Al fine di garantire il corretto distanziamento sociale all'interno dello stabilimento balneare, le distanze minime tra gli ombrelloni posizionati sulla spiaggia in deroga all'attuale regolamento Regionale n.2/2004 art.4 lett.f) sono modificate come segue:

Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m² per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).

Le attrezzature complementari assegnate in dotazione all'ombrellone quali sdraio, seggiola, lettino etc. potranno essere fornite in quantità limitata atta a garantire il distanziamento con le attrezzature dell'ombrellone contiguo di almeno 1,00 metro.

Sotto gli ombrelloni, o altri sistemi di ombreggio, è fatto obbligo di osservare una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. L'obbligo è derogato per i soli membri del medesimo nucleo familiare ovvero conviventi, tale aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

DISTANZIAMENTO DEI LETTINI IN SPIAGGIA

Fermo restando l'obbligo di rispetto della fascia di mt. 5 dal bagnasciuga, i lettini posizionati singolarmente sulla spiaggia devono essere collocati orizzontalmente a distanza di almeno mt. 1 l'uno dall'altro. L'obbligo è derogato per i soli membri del medesimo nucleo familiare ovvero conviventi, tale aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVA

Le attività ludico sportive potranno essere svolte solo se consentite dalle normative in vigore e comunque assicurando sempre il prescritto distanziamento sociale.

Il titolare dello stabilimento valuterà le modalità corrette per consentire le attività ovvero il divieto delle medesime.

Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni previste per l'attività sportiva specifica.

Le aree gioco bambini potranno essere allestite e utilizzate solo assicurando la vigilanza al rispetto delle norme di distanziamento in vigore e indicando il numero massimo di bambini che possono accedere contemporaneamente all'area.

L'utilizzo delle piscine eventualmente presenti all'interno degli stabilimenti può essere consentito solo in funzione di una limitazione di accessi, di ricambio frequente dell'acqua e di disinfezione adeguata a prevenire l'esposizione a infezione Covid-19 da parte dei bagnanti sia nell'area di accesso che all'interno della vasca.

L'accesso alla piscina dovrà essere controllato attraverso un ingresso/uscita con numero contingentato in relazione alla capienza della struttura con una frequenza di 1 persona ogni 4mq senza attività natatoria o di una persona ogni 7mq per attività natatoria.

Ai margini della piscina gli arredi (ombrelloni, lettini, sdraie) devono essere posizionati in postazioni fisse in maniera tale da garantire il rispetto delle distanze interpersonali. La distanza minima tra i lettini non può essere inferiore ai mt. 1

Tenuto conto che l'attività in piscina si presenta come un contesto dinamico (persone in movimento) o comunque misto (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento) deve comunque essere garantito dentro l'acqua il distanziamento tra le persone di almeno due metri con deroga per le persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.

L'ingresso in acqua deve essere consentito solo dopo un'accurata doccia su tutto il corpo. È obbligatorio l'uso della cuffia, è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli è necessario far indossare pannolini contenitivi.

Al fine di favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone d'ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde, derogando al piano spiagge, le aree destinate ad attività ludico-sportive, ai giochi per bambini o altre situazioni non utilizzabili, in quanto individuate come aree a rischio, potranno provvisoriamente essere organizzate dalle imprese balneari per diverso allestimento quali zone ombreggianti, posa ombrelloni, tavoli, etc.. attraverso una comunicazione al Comune territorialmente competente.

Gli allestimenti posizionati nelle aree con diversa destinazione di origine dovranno comunque seguire le regolamentazioni sulle distanze sopra illustrate.

ACCESSO ALL'AREA DI BALNEAZIONE

L'attività di balneazione deve rispettare le regole relative al distanziamento sociale senza mai derogare alle distanze consentite.

Il personale abilitato quale "bagnino di salvataggio" dovrà essere impiegato

esclusivamente per osservare lo specchio acqueo di competenza, sia per sensibilizzare l'utenza sull'obbligo di garantire il distanziamento fisico che per vigilare sulla salvaguardia della vita umana in mare dei bagnanti. Le ordinarie procedure di salvataggio dovranno essere adeguate con tecniche di intervento che tengano conto dell'emergenza Covid-19.

PULIZIA E DISINFEZIONE.

E' necessario garantire una pulizia periodica, almeno giornaliera, con i normali detergenti delle varie superfici e arredi di cabine e aree comuni.

E' inoltre fatto obbligo di provvedere alla pulizia con acqua e detergenti comuni e alla disinfezione. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia e, per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, etanolo al 70% (Circolare del Ministero della salute n.005443 del 22/02/2020), delle attrezzature in dotazione quali sedie, sdraio e lettini, ad ogni fine giornata e comunque ad ogni cambio di cliente.

Deve essere assicurata più volte durante la giornata, una pulizia accurata e frequente dei servizi igienici comuni in relazione alla quantità di flusso di accesso e disinfezione a fine giornata.

In ogni caso per le misure specifiche si rimanda al Rapporto ISS-COVID-19 n. 19/2020. È consigliata la limitazione dell'utilizzo di strutture (es. cabine docce singole, spogliatoi) per le quali non sia possibile assicurare una disinfezione intermedia tra gli utilizzi promiscui.

E' inoltre necessario assicurare la non promiscuità nell'uso di lettini, sdraie e altre attrezzature, con divieto di scambiare le attrezzature tra ombrellone e ombrellone.

All'ingresso delle aree adibite a servizi igienici deve essere messa a disposizione dei clienti una dotazione di soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani in modo da detergersi prima dell'utilizzo dei servizi e all'uscita, con l'utilizzo di appositi dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

Per le cabine è vietato l'uso promiscuo ad eccezione dei membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che condividano la medesima unità abitativa o ricettiva prevedendo un'adeguata igienizzazione fra un utente e il successivo.

Le operazioni di pulizia e sanificazione, periodiche e giornaliere, possono essere svolte in autonomia dal personale operante nell'attività seguendo scrupolosamente le procedure prescritte.

CORRETTEZZA DEI COMPORAMENTI

Il titolare e tutti i dipendenti della impresa balneare avranno cura di sensibilizzare e richiamare, ove necessario, i clienti alla corretta applicazione delle disposizioni previste dalle presenti linee guida in particolare in caso di assembramenti e mancata osservanza delle norme di distanziamento sociale.

Il titolare dovrà prevedere le procedure da seguire in caso di pioggia o cattivo tempo per evitare l'assembramento degli utenti presenti nei locali dello stabilimento.

COMPORAMENTI IGIENICO-SANITARI DA ADOTTARE DA PARTE DEI BAGNANTI

Obbligo di non accedere all'area turistico-ricreativa di balneazione in caso di provvedimento di quarantena, in presenza di sintomi influenzali o di temperatura corporea superiore ai 37,5°C, o se si proviene da aree di focolai epidemici segnalati dal Ministero della Salute;

Obbligo di distanziamento sociale di almeno 1 metro, nel corso di ogni permanenza e attività sull'arenile e scogliere, e nel corso della balneazione;

Rispetto del distanziamento fisico in ogni circostanza, anche durante l'utilizzo di docce e servizi igienici;

Utilizzo dei lettini e delle sedie sdraio apponendo un telo da mare personale;

SERVIZI BAR E RISTORAZIONE

I Servizi di Bar e di Ristorazione forniti nell'ambito dello stabilimento balneare devono svolgersi nel rispetto delle normative vigenti e in particolare secondo le linee guida e le disposizioni specifiche per la categoria.

In caso di consumo di bevande o pasti sotto l'ombrellone/gazebo, dovranno essere osservate scrupolosamente le disposizioni relative alle distanze di sicurezza.

Potrà essere organizzato un servizio di prenotazione bar o ristorante mediante dispositivi informatici e consegna diretta all'ombrellone.

INTRATTENIMENTO MUSICALE

Ai sensi dell'art.14 del Reg. Reg.le n.5/2011 è consentito organizzare intrattenimenti musicali, limitati all'ascolto, durante i quali i clienti assistono in posizione seduta assicurando il distanziamento interpersonale previsto dalla normativa vigente.

CONCESSIONE TEMPORANEA DI FASCE DI SPIAGGE LIBERE

In via eccezionale, in relazione alle limitazioni imposte ai titolari degli stabilimenti balneari e delle attività di bar e ristorazione ai fini del contenimento del contagio da Sars-Cov-2, I Comuni o le Autorità competenti, possono valutare di assegnare in concessione temporanea le fasce di spiaggia libera di lunghezza massima pari a 25 metri lineari contenute tra due spiagge in concessione ovvero fasce di spiaggia libera confinanti con una singola concessione balneare per un massimo di 12 metri al fine di attrezzarle garantendone il corretto utilizzo in coerenza con le presenti linee guida.

I Comuni o le Autorità competenti, possono altresì valutare di assegnare in concessione temporanea le aree di spiaggia libera confinanti ad attività di bar o ristorazione per consentire il posizionamento di tavoli all'aperto fino a un massimo di 100mq.

SPIAGGE LIBERE

Per l'utilizzo delle spiagge libere i Comuni dovranno garantire l'adozione di misure di mitigazione del rischio valutando le caratteristiche e l'ampiezza delle spiagge.

In particolare si suggerisce:

- la regolamentazione degli accessi per evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale;
- l'informativa e il rispetto delle misure di mitigazione del rischio da parte dei bagnanti;
- la pulizia e l'igienizzazione delle eventuali attrezzature promiscue presenti, come i servizi igienici;
- il controllo del rispetto delle misure da parte dei fruitori delle spiagge.

La regolamentazione delle spiagge libere potrà essere garantita anche attraverso idonee convenzioni con soggetti pubblici e privati da attivare a cura del Comune territorialmente competente.

Ove possibile si consiglia di favorire l'accesso alla spiaggia su prenotazione (anche in turnazioni mediante applicativi informatici), in modo da prevenire assembramenti e consentire la turnazione.

Dovrà essere assicurato il distanziamento fisico in ogni circostanza e la posa di ombrelloni, lettini, sdraie, teli da mare etc. da parte di privati cittadini dovrà rispettare la distanza minima di mt 3,50 da palo a palo per gli ombrelloni e di mt 1,00 tra i lettini, sdraie, teli da mare etc..

Il distanziamento fisico può essere derogato per le persone facenti parte del medesimo nucleo familiare o conviventi fornendo apposita documentazione se richiesta.

In considerazione del carattere generale di queste indicazioni si raccomanda alle autorità

sanitarie e ambientali competenti per territorio la possibile adozione di misure più restrittive di quanto indicato, come, ad esempio, una limitazione di accessi più stringente (fino all'interdizione della balneazione) nel caso di ambienti ad elevata frequentazione o condizioni meteo marine che precludano il ricambio d'acqua.

I Comuni potranno emettere ordinanze di DIVIETO DI ACCESSO alle spiagge nelle ore notturne (verosimilmente dalle 00.00-06.00) per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, limitatamente alle aree in concessione demaniale, al fine di non vanificare le attività di disinfezione adottate in base alle presenti linee guida.

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI

Per l'accesso dei fornitori all'interno della struttura è necessario osservare le disposizioni contenute nei provvedimenti del governo.

Per quanto concerne l'attività di salvamento in mare svolta dal "bagnino" o comunque di primo soccorso nei confronti dell'utenza, è da rilevare la necessità - stante la modalità di contagio da SARS-CoV-2 - di attenersi alle raccomandazioni impartite dall'Italian Resuscitation Council (IRC) nonché dall'European Resuscitation Council (ERC) nell'esecuzione della rianimazione cardiopolmonare, riducendo i rischi per il soccorritore (nella valutazione del respiro e nell'esecuzione delle ventilazioni di soccorso), senza venire meno della necessità di continuare a soccorrere prontamente e adeguatamente le vittime di arresto cardiaco.

Nel rispetto del criterio di sicurezza, è necessario quindi considerare e valutare come proteggere contestualmente i soccorritori dal rischio di contagio.

Pertanto, ogni volta che viene eseguita la rianimazione cardiopolmonare (RCP) su un adulto è necessario diffondere le indicazioni fornite da ERC e IRC come di seguito riportato.

In attesa di nuove evidenze scientifiche, si raccomanda di valutare il respiro soltanto guardando il torace della vittima alla ricerca di attività respiratoria normale, ma senza avvicinare il proprio volto a quello della vittima e di eseguire le sole compressioni (senza ventilazioni) con le modalità riportate nelle linee guida. Se disponibile un DAE utilizzarlo seguendo la procedura standard di defibrillazione meccanica.

Si raccomanda di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI). Al termine della RCP, il soccorritore deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone o con gel per le mani a base di alcool.

